

# COMUNE DI VALDAONE

PROVINCIA DI TRENTO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE

N. 52

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI COME DA ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addì **VENTOTTO** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **20.00** nella sala delle riunioni dell'Ex Comune di Praso, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata il Consiglio Comunale.

Presenti i signori :

	ASSENTI	
	Giust.	Ingiust.
PELLIZZARI KETTY – Sindaco		
ALIPRANDI GIAN TOMASO	X	
AMBROSINI GIOVANNI		
ARMANI MAURO		
BALDRACCHI NADIA		
BUGNA VIRGINIO		
BUSETTI PIERANGELO		
COLOTTI EZIO		
GREGORI ANDREA	X	
NICOLINI SEVERINO		
PANELATTI ALESSANDRO		
PANELATTI MASSIMO		
PANELATTI ROBERTO		
PELLIZZARI ALAN		
PELLIZZARI MADDALENA	X	

Assiste il Segretario Comunale Roberta Molinari

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Pellizzari Ketty nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra specificato.

### Relazione di pubblicazione

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio il giorno **02.10.2017** per rimanervi esposto per 10 giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Roberta Molinari

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI COME DA ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE.**

Visto,

- l'art. 1, cc. 611 e 612, l. 190/2014;
- gli artt. 16 e 18 della legge delega 124/2015;
- la legge delega 11/2016;
- le direttive UE 2014/23 – 24 – 25 riferite rispettivamente alle concessioni, ai settori ordinari ed ai settori speciali;
- il d. lgs. 50/2016 ed in particolare gli artt. 5 (c. 9 escluso) e 192 per le società in house e l'art. 5, c. 9 e 180 per le società miste pubblico privato;
- il d. lgs. 175/2016 ed in particolare per le società in house gli artt. 4 (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche), c. 2, lett. c) esclusa e 16 e per le società miste gli artt. 4, c. 2, lettera «c» e 17, e nel seguito anche indicato come il TU 2016;
- la legge provinciale (l.p.) 19/2016, con particolare riferimento all'art. 7, cc. 1 e da 11 a 13;
- la l.p. 27/2010, con particolare riferimento all'art. 24;
- la l.p. 3/2006, con particolare riferimento all'art. 33;
- la l.p. 1/2005, con particolare riferimento agli artt. 18 e 18 – bis e s. m. e i.;
- l'art. 97 della Costituzione;
- lo statuto di questo ente locale;
- lo statuto delle società partecipate nel seguito richiamate;
- i bilanci 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 delle società partecipate nel seguito richiamate;

Considerato, quanto disposto dal d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (nel seguito «TUSP» o «TU 2016»), come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con «decreto correttivo») e quindi, in particolare, la citata l.p. 1/2005 e s.m. e i.;

Visto, che ai sensi del predetto TU 2016 (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni ed i Consorzi BIM, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso, che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del TU 2016, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente locale o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Rilevato, che per effetto dell'art. 24, TU 2016, entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto, che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TU 2016, – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, TU 2016, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, TU 2016;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, TU 2016;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, TU 2016:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 250 mila euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti al 23/9/2016 (e quindi riferiti agli esercizi 2015, 2014, 2013, 2012), tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, d.lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TU 2016;

Considerato, altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto, che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- 1) in società che producono servizi economici di interesse generale e di rilevanza economica a rete (servizio idrico integrato, distribuzione di gas naturale, distribuzione di energia elettrica, trasporto pubblico locale, rifiuti solidi urbani, telecomunicazioni), anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del TU 2016;
- 2) in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato, che le società in house, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 5 (comma 9 escluso) del d. lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e dell'art. 16, d.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate, pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi d'interesse generale oggetto delle società partecipate dall'ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto, del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'ente;

Considerato, che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, TU 2016;

Tenuto conto, che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato effettuato, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni in simmetria informativa con quanto indicato nella Relazione tecnica motivazionale allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale e come da schede delle società partecipate di cui all'allegato sotto alla lett. A;

Visto, l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ha interessato le seguenti partecipazioni dirette: 1) Esco BIM e Comuni del Chiese s.p.a.; 2) Geas s.p.a.; 3) Primiero Energia s.p.a.; 4) Scuola Musicale delle Giudicarie soc. coop.; 5) Tregas s.r.l.; 6) Informatica Trentina s.p.a.; 7) Trentino Riscossioni s.p.a.; 8) Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop;

Noto che a livello di partecipazioni indirette questo ente non detiene nessuna partecipazione diretta di controllo e che nelle società sub 6 e 7, ai sensi della l.p. 1/2005 citata, la Provincia Autonoma di Trento detiene una partecipazione di controllo;

Ritenuto, che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati e che in tal senso detta alienazione, ai sensi degli artt. 10 e 24, TU 2016 interesserà Geas s.p.a. e Tregas s.r.l. e Scuola Musicale delle Giudicarie s.coop entro un anno dalla presente deliberazione;

Ritenuto di procedere, all'alienazione delle seguenti tre partecipazioni in quanto: per Geas s.p.a. sussiste un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti oltre allo sviluppo di attività analoghe con altra partecipata, mentre per Tregas s.r.l. sussiste un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti, mentre per Scuola Musicale delle Giudicarie s.coop, essa non rientra nelle società in house ai sensi dell'art. 4, c. 2, lett. a) o d), d.lgs. 175/2016;

Rilevato, che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, codice civile, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, codice civile;

Evidenziato che, la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata, in via ordinaria, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

Tenuto conto, che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato a consuntivo 2015, ai sensi dell'art. 1, cc. 611 e 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con decreto n. 1/2015 di data 01/04/2015, nonché il decreto sindacale n. 2 del 31/03/2016, prot n. 2218, che approva la relazione conclusiva sul piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 2015, ed i risultati degli stessi provvedimenti del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, TU 2016

Tenuto conto, che l'ANAC sta assestando la linea guida n. 7 riferita all'elenco delle società in house ai sensi dell'art. 192 (Regime speciale degli affidamenti in house), d. lgs. 50/2016 a seguito del relativo connettivo di cui al d. lgs. 56/2017;

tenuto conto, del parere espresso dall'Organo di revisione prot n. 6889/2017 in atti;

atteso che rispetto all'allegato A depositato in fase di convocazione del consiglio è necessario rettificare i dati sulle schede 03.02., condizioni art. 20, comma 2, relativamente al fatturato medio di Geas che passa da 844.678,00 a 844.676,00 oltre ad alcuni dati sulla scheda di Esco Bim e Comuni del Chiese Spa (numero componenti organi di controllo, fatturato medio e compensi amministratori e organi di controllo) che vengono quindi proposte in approvazione correttamente

Preso atto, Dato atto che sulla presente deliberazione, ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, come da ultimo modificati dall'art. 1, comma 1, lettere a) b) e c) della L.R. 15 dicembre 2015, n. 15 sono stati espressi i pareri di rito dai competenti funzionari.

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 3 (Bugna Virginio, Panelatti Alessandro e Panelatti Massimo), contrari n. 0, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano e accertati dal Sindaco con l'ausilio degli scrutatori

## DELIBERA

- 1) **Di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, con le rettifiche precisate in premessa,

che ne costituisce parte integrante e sostanziale, unitamente alla pluricitata relazione tecnica – motivazionale con riferimento a:



1. *Esco BIM e Comuni del Chiese s.p.a.*;
2. *Geas s.p.a.*;
3. *Primiero Energia s.p.a.*;
4. *Scuola Musicale delle Giudicarie soc. coop.*;
5. *Tregas s.r.l.*;
6. *Informatica Trentina s.p.a.*;
7. *Trentino Riscossioni s.p.a.*;
8. *Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.*;

noto che a livello di partecipazioni indirette questo ente non detiene nessuna partecipazione diretta di controllo e che nelle società sub 6 e 7, ai sensi della l.p. 1/2005 citata, la Provincia Autonoma di Trento detiene una partecipazione di controllo.

- 2) **Di procedere** all'alienazione delle seguenti partecipazioni: società Scuola Musicale delle Giudicarie soc. coop., Tregas s.r.l., Geas s.p.a., per le motivazioni riportate in premessa ed in quanto per Geas s.p.a. sussiste un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti oltre allo sviluppo di attività analoghe con altre partecipate, mentre per Tregas s.r.l. sussiste un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti, mentre per Scuola Musicale delle Giudicarie s.coop, essa non rientra nelle società in house ai sensi dell' art. 4, c. 2, lett. a) o d), d.lgs. 175/2016.
- 3) **Di dare atto che** per le partecipazioni indirette non sussistono partecipazioni dirette di controllo.
- 4) **Di demandare** alla Giunta comunale l'attuazione di quanto stabilito con il presente provvedimento.
- 5) **Di disporre:**
  - che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
  - che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato entro il 31/10/2017 ai sensi dell'art. 17, d.l. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, decreto correttivo;
  - che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, TU 2016 e dall'art. 21, decreto correttivo.
- 6) **Con voti** favorevoli n. 9, astenuti n. 3 (Bugna Virginio, Panelatti Alessandro e Panelatti Massimo), contrari n. 0, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano, dichiara altresì la presente deliberazione ***immediatamente eseguibile***, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n.3/L. stante l'urgenza di impegnare le spese oggetto della presente variazione di bilancio.
- 7) **Di dare evidenza**, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex articolo 79 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Verbale letto, approvato e sottoscritto come segue :

II CONSIGLIERE DELEGATO  
Baldracchi Nadia

IL SINDACO  
Dott.ssa Ketty Pellizzari


IL SEGRETARIO  
Dott.ssa Roberta Molinari


### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ~~• Deliberazione divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta, in mancanza di opposizione, ai sensi dell'art. 79, comma 1, del T.U.L.L.R.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L~~
- Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4 del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Valdaone, 02 ottobre 2017

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Roberta Molinari

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì 04/10/2017

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Roberta Molinari